



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 3136004
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Tribunale di Pisa. Sentenza n. 1037/2015. Elisabetta Cosci c/ Comune di Pisa, Comune di Lucca e Equitalia Cerit s.p.a. (35c2012)

Con atto notificato in data 12/03/2012, la sig.ra Cosci proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace n. 1936/2011 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 615 c.p.c. dalla medesima proposta avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 0878020001100001844000 del bene mobile registrato di sua proprietà, Toyota Land Cruiser tr. DE633CS, emesso da Equitalia CERIT S.p.A. per il recupero della somma di € 2.326,71, derivante dal mancato pagamento di diverse sanzioni per violazione del C.d.S.

Nel giudizio di appello si costituiva unicamente il Comune di Pisa, quale creditore di alcune sanzioni per violazione del C.d.s. relative all'anno 1998 e 2003.

L'appellante lamentava la tardiva formazione del ruolo (cioè entro l'anno successivo alla elevazione delle sanzioni), nonché la prescrizione quinquennale del credito.

Sul primo punto, il tribunale rigettava tale motivo di appello, chiariva che il ruolo deve essere formato entro il termine prescrizionale di cinque anni. Accoglieva, invece, il motivo attinente la prescrizione quinquennale del credito, precisando che le sanzioni per violazione del C.d.s. si prescrivono nel termine di cinque anni, non potendo la notifica

delle cartelle esattoriali determinare, come invece hanno inteso i convenuti, il passaggio dalla prescrizione breve a quella ordinaria.

Così ragionando, il tribunale dichiarava la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle contestate e annullava il preavviso di fermo amministrativo sull'auto di parte attrice.

Circa le spese di giudizio, il tribunale ha compensato le spese per metà "*in ragione delle questioni di diritto affrontate e della mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto*". Ha, pertanto, condannato, in solido, il Comune di Pisa, il Comune di Lucca ed Equitalia Cerit s.p.a. al pagamento della somma di € 750,00=, oltre accessori per una somma complessiva di € 960,50=.

Il Comune di Pisa, al quale la parte attrice ha formalmente richiesto il pagamento, provvederà al pagamento, salvo poi procedere al recupero dei 2/3 della somma nei confronti del Comune di Lucca e di Equitalia Cerit s.p.a.

Il funzionario
Avv. Gloria Lazzeri

